



# *Ministero delle Attività Produttive*

**DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE**

**LEGGE 488/92**

**COMITATO TECNICO-CONSULTIVO PER L'ESAME DELLE PROBLEMATICHE  
CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.M. 527/95  
QUARANTESIMA RIUNIONE - 31 Ottobre 2003 – RISPOSTE AI QUESITI**

**D. (Italease)** Ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, la vigenza dell'impresa può essere attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione. Si richiede pertanto se in sede di erogazione delle quote di contributo sia possibile accettare tale dichiarazione (anche in atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000) in sostituzione del previsto certificato di vigenza ovvero di iscrizione rilasciato dalla competente CCIAA. Ugualmente si richiede se sia possibile che, in luogo del suddetto certificato, possa essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio anche in sede di presentazione delle domande, eccetto naturalmente il caso della necessità della certificazione antimafia. Si richiede infine se, in sede di erogazione dei contributi, la copia autentica della dichiarazione di impegno dell'apporto dei mezzi propri possa essere prodotta anche secondo le modalità previste dall'art. 38 del DPR 445/2000.

**R.** *Il D.P.R. 445/2000 consente la presentazione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (d.s.a.n.) rese per attestare stati, qualità e fatti di cui il dichiarante abbia diretta contezza, pur se riguardanti soggetti terzi e regola, inoltre, all'art. 38, le modalità di sottoscrizione delle dichiarazioni/attestazioni senza il ricorso all'autentica della firma da parte di un pubblico ufficiale. Nel merito dei contenuti di tali atti, qualora le d.s.a.n. riguardino circostanze certificabili da soggetti titolari di funzioni pubbliche, la loro veridicità è accertata mediante interlocuzione dell'Amministrazione procedente (leggasi anche Banca concessionaria) con il soggetto pubblico che è competente a certificare le circostanze dichiarate. Qualora la d.s.a.n. riguardi circostanze non certificabili da soggetti pubblici, quali eventualmente gli apporti di mezzi propri da parte dei soci di società di persone, pur se il rappresentante dell'impresa ha reso dichiarazione in tal senso, egli è tenuto a consentire alla Banca concessionaria ogni accertamento sulla veridicità della dichiarazione, anche mediante esibizione degli atti a supporto della dichiarazione stessa. L'obbligo a consentire ogni accertamento scaturisce anche dallo specifico impegno assunto in tal senso dall'impresa all'atto della domanda di agevolazioni, ed in mancanza del quale la domanda stessa non sarebbe stata accolta. Tale obbligo è pertanto ineludibile pena la revoca delle agevolazioni concesse.*

**D. (Italease)** In merito ai contenuti delle schede Agroalimentari legge 488/92, che per il settore delle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco indicano i limiti e le condizioni di ammissibilità fissati dai singoli complementi di programmazione dei POR o PSR, si chiede se con riferimento agli investimenti ammissibili relativi a "interventi strutturali degli impianti" (cfr. per esempio codice Istat 15.32-15.33) si debbano intendere gli investimenti relativi al

capannone/fabbricato nel suo complesso o debbano intendersi solo quelli relativi agli impianti specifici di produzione.

**R.** Per “interventi strutturali degli impianti” deve intendersi il complesso delle spese in immobilizzazioni consentite dalle condizioni di ammissibilità della legge n. 488/92, purchè rispondenti ai limiti ed alle condizioni regionali.

**D. (Italease)** Una società in accomandita semplice ha presentato una domanda di ampliamento di una struttura ricettiva classificata “albergo a 3 stelle”. Il programma prevede, tra l’altro, la realizzazione di un bar in un apposito locale accessibile anche dall’esterno. Attualmente esiste un angolo bar nella sala colazioni ad esclusivo utilizzo degli ospiti dell’albergo. In fase di istruttoria è emerso che manca, in capo alla società richiedente, la piena disponibilità dei locali da adibire a tale destinazione. Si chiede al Comitato Tecnico se sia possibile stralciare la parte di investimenti relativi al bar (servizio annesso) e ritenere ammissibile il progetto modificando la tipologia dello stesso da ampliamento ad ammodernamento. Se tale soluzione venisse confermata si chiede come comportarsi con il dato occupazionale.

**R.** La mancata disponibilità del locale ove realizzare il bar è senz’altro motivo di esclusione della relativa spesa dal programma di investimenti da agevolare, a meno che il venir meno di tale spesa non ponga in discussione la validità dell’intero programma, cosa che comporterebbe un esito istruttorio negativo per l’intera domanda. Per quanto concerne il dato occupazionale, esso andrà naturalmente computato al netto degli addetti al bar. In merito, infine, alla tipologia, si ritiene indispensabile procedere alla modifica della stessa qualora ne sussistano le motivazioni, ricordando che l’ampliamento presuppone necessariamente anche un incremento dell’occupazione, ivi compreso il caso in cui il programma riguardi esclusivamente la realizzazione o il potenziamento dei “servizi annessi”.

**D. (Europrogetti e Finanza)** Si fa riferimento al quesito proposto dalla Banca dell’Umbria nella seduta della trentottesima riunione del Comitato tenutasi il 20/02/03. A tale proposito, si chiede conferma se risulti esaustiva, ai fini dell’erogazione della prima quota di contributo, l’acquisizione della delibera dell’ente creditizio ovvero un documento ufficiale ad essa equipollente, tenendo presente che la condizione particolare posta all’articolo 6 dei decreti di concessione provvisoria subordina l’erogazione delle agevolazioni “alla presentazione da parte dell’impresa, della copia della/e delibera/e degli enti creditizi relativa/e all’indebitamento dell’impresa medesima sul mercato a medio/lungo termine” e che l’acquisizione della relativa delibera, non dimostra l’indebitamento dell’impresa ma la sua affidabilità da parte dell’ente creditizio.

**R.** La vigente normativa consente di procedere all’erogazione in presenza della delibera dell’ente creditizio ovvero di un documento ufficiale ad essa equipollente.

**D. (Italease)** Un’azienda ha presentato la domanda di agevolazione ai sensi della 488/92 14° bando per un programma d’investimento di euro 500.000 con una previsione di apporto di mezzi propri di euro 300.000. Nel caso in cui l’azienda dovesse ridurre negli anni di realizzazione del programma il patrimonio netto, si richiede se tale riduzione vada integrata e quindi l’incremento dei mezzi propri valido ai sensi della legge 488/92 sia dato dai 300.000 euro previsti in domanda più gli importi necessari per integrare le riduzioni effettuate, oppure se tali riduzioni devono considerarsi ininfluenti.

**R.** Nel caso in cui si tratti di un’impresa individuale, dal momento che il capitale proprio è pari alla somma delle variazioni del patrimonio netto risultanti dai bilanci relativi a ciascuno degli anni solari di realizzazione del programma, l’eventuale riduzione dovrà essere integrata. Negli altri casi, si terrà conto solo degli apporti dell’impresa effettuati secondo i criteri e le modalità fissati dalla normativa, ad eccezione del caso in cui gli apporti stessi siano determinati da utili accantonati e la riduzione del patrimonio netto sia determinata da perdite che dovranno quindi essere portate in detrazione.

**D. (Banca dell'Umbria 1462)** Si presenta il caso di un'impresa agevolata ai sensi della misura 2.1.b Pacchetto Integrato di Agevolazioni – PIA Formazione, il cui socio di maggioranza ha maturato esperienza decennale nel settore di competenza. Si chiede se lo stesso possa essere oggetto d'incarico professionale come docente esperto o se tale incarico sia incompatibile con la sua partecipazione nella società di capitali.

*R. Si ritiene che, alla stregua dei dipendenti dell'impresa, anche il socio della stessa possa svolgere le funzioni di docente esperto. In fase di rendicontazione finale, la banca provvederà, come peraltro previsto dalla normativa, alla verifica della congruità dei costi documentati.*

**D. (Banca dell'Umbria 1462)** A partire dall'8 bando la normativa al punto 3.9 esclude esplicitamente i pagamenti dei titoli di spesa in contanti, prevedendo l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni. A tal proposito si chiede se l'intero titolo di spesa vada escluso dalle agevolazioni o soltanto la parte pagata in contanti.

*R. Con riferimento al primo punto si ritiene di dover escludere solo la parte del titolo di spesa pagato per contanti, sempre che il fornitore fornisca la liberatoria secondo l'allegato n. 27 per il totale.*

**D. (Banca dell'Umbria 1462)** L'efficacia di molti decreti di concessione provvisoria è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia dalla quale non risultino cause di divieto o di sospensione previste dall'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni. Alcune Prefetture, nonostante la richiesta avanzata durante l'attività istruttoria, rilasciano tale certificazione molti mesi dopo il ricevimento da parte dell'impresa beneficiaria del decreto di concessione, sospendendo l'erogazione delle richieste di agevolazione formalmente complete della documentazione prevista dalla vigente normativa. Al fine di rispondere alle sollecitazioni delle imprese che si trovano in tali circostanze si chiede, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 11, 2° comma del DPR 252/98, se sia possibile procedere con l'erogazione, a titolo di anticipazione o per SAL, nel caso in cui siano trascorsi i 45 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Prefettura competente.

*R. Decorso il termine di 45 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della competente Prefettura, alla quale la richiesta medesima dovrà essere stata inviata per Raccomandata AR al fine della data certa di ricevimento, le banche concessionarie possono procedere anche in assenza delle informazioni da parte del Prefetto, con espressa clausola risolutiva. Peraltro, qualora le banche ritengano che vi siano elementi tali da dover sospendere l'erogazione, ne danno comunicazione motivata al Ministero per l'adozione dei provvedimenti di competenza.*

**D. (MPS Merchant)** Ci riferiamo ad una domanda di agevolazione presentata da una società operante nel settore del commercio al dettaglio. L'impresa svolge in particolare attività di vendita con il metodo "porta a porta" ovvero acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende direttamente al consumatore finale tramite "consulenti commerciali" che visitano periodicamente i clienti, compilano gli ordini e li trasmettono all'ufficio vendite della società che provvede poi a consegnare la merce a mezzo corrieri ovvero, in relazione al valore dei beni, con mezzi di trasporto di proprietà. Si tratta di una forma speciale di vendita al dettaglio esplicitamente prevista alla lettera h) dell'art. 4 del D.Lgs. 31/3/1998, n. 144 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio). Come noto la legge 488/92 "settore commercio" è stata impostata sulla base della riforma della disciplina del commercio dettata dal d. lgs. 114/98 (Bersani). Tale legge definisce i principi e le norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale ed individua i requisiti per l'esercizio delle attività commerciali e le diverse forme distributive che ricadono nell'ambito di applicazione del decreto, fra le quali anche la vendita a domicilio. Considerato peraltro che la circolare esplicativa del "settore commercio" non indica espressamente fra i soggetti beneficiari

delle agevolazioni le imprese che adottano tale forma distributiva saremmo dell'avviso di non considerare ammissibile il progetto presentato dall'impresa.

Si chiede conferma di tale valutazione.

*R. Al punto 2.1 della circolare esplicativa n. 9000437 del 25/1/2001 sono puntualmente individuati i soggetti beneficiari delle agevolazioni; fra questi non figurano però le aziende che svolgono attività di vendita presso il domicilio dei consumatori mentre sono citate altre forme speciali di vendita al dettaglio quali la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico. Si concorda pertanto con le valutazioni della Banca Concessionaria.*

**D. (Banca dell'Umbria 1462)** Si presenta il caso di un'impresa agevolata per la quale risulta necessario, a causa dello slittamento nell'avvio a realizzazione dell'investimento, provvedere al ricalcolo dei dipendenti relativi ai dodici mesi antecedenti l'avvio a realizzazione dell'investimento. Dall'analisi del libro matricola emerge che la stessa assume la maggior parte dei dipendenti con contratto di lavoro a prestazione saltuaria, che non prevede un numero stabilito di ore settimanali da svolgere, bensì prevede che il numero di ore da prestare vengano di volta in volta stabilite da accordi tra il dipendente ed il datore di lavoro.

Alla luce del particolare contratto pertanto nel caso in cui il conteggio dei dipendenti venga effettuato, non sulla base della sola iscrizione dello stesso sul libro matricola, ma sulla base del libro presenze e delle ore effettuate, il valore che emerge risulta molto ridotto. Si richiedono chiarimenti circa il corretto metodo da seguire per effettuare il ricalcolo dei dipendenti, che dovrà essere applicato sia per i dodici mesi antecedenti che per l'anno di regime.

*R. Si ritiene che alla luce della peculiarità del contratto di lavoro il dipendente assunto con contratto di lavoro a prestazione saltuaria debba essere considerato alla stessa stregua del dipendente assunto con contratto di lavoro part time e pertanto il conteggio debba essere effettuato sulla base, non solo dell'iscrizione sul libro matricola dello stesso, ma anche sulla base delle ore effettivamente lavorate e desumibili dal libro presenze in rapporto al numero di ore fissate dal contratto collettivo di riferimento.*

**D. (Centrobanca SF)** Si presenta il caso di un'azienda operante nel settore costruzioni (Istat F.45.31), agevolata sull'8° bando industria, che in data 23/04/2002 ha presentato domanda a valere sul bando Pia Formazione, misura 2.1.b Pacchetto integrato di agevolazioni – 1^ applicazione, agevolata con decreto del 08/07/2002 e in data 11/11/2002 ha ultimato il programma di industrializzazione ai sensi della L.488/92. Poiché l'art.3 comma 1 lettera i) del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni Pia Formazione prevede di “ultimare le attività formative entro la data di ultimazione del correlato programma d'investimento agevolato ai sensi della L.488/92, ..., fatti salvi comunque eventuali diversi termini di ultimazione più restrittivi imposti dall'utilizzo dei fondi della Unione Europea”, si chiede, ai fini della chiusura del programma formativo, se per “data di ultimazione del correlato programma d'investimento” sia da intendersi la data effettiva di ultimazione del programma L.488/92 rappresentata dall'ultimo titolo di spesa utile, come puntualizzato nel decreto di concessione provvisoria, ovvero, secondo un'interpretazione estensiva, il termine massimo di 24/48 mesi dalla data di emissione del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui alla L.488/92, come sembrerebbe emergere dai decreti Pia Formazione – Applicazione ordinaria. Ai fini dei divieti previsti dal punto 5.1 lettera d) della circolare n.900315 del 14/07/2000, la società in data 11/11/2002 ha ultimato il programma di industrializzazione agevolato sull'8° bando industria della L.488/92 ed ha presentato, a valere sul 14° bando industria, una domanda di ampliamento sulla medesima unità produttiva.

*R. La data entro la quale devono concludersi le attività formative agevolate è indicata ai punti 3.3 e 12.4 della circolare n. 1167510 del 28.11.2001 con riferimento, rispettivamente, all'attuazione ordinaria ed alla prima applicazione del PIA Formazione. In entrambi i casi si fa riferimento alla data di ultimazione del programma di investimenti cui è correlata l'attività di formazione e, pertanto, tale scadenza viene disciplinata allo stesso modo. L'interpretazione da dare, nel caso*

*esposto, alla data di ultimazione del programma (da porre come termine ultimo per lo svolgimento dell'attività formativa) non può, pertanto, che essere la medesima. Ciò premesso, l'adozione di un'interpretazione restrittiva (la data è quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile del programma di investimenti), soprattutto per la prima applicazione, potrebbe determinare, di fatto, la inammissibilità di tutti quei programmi di formazione, agevolati con decreti del 4.7.2002, correlati a programmi di investimenti agevolati con decreti del 9.4.2001 (8° bando) o del 12.2.2002 (11° bando) che, alla predetta data del 4.7.2002 potevano essere già conclusi o di imminente chiusura. Appare pertanto più plausibile che l'intendimento espresso nella circolare sia quello di far coincidere la data in questione con il termine massimo consentito per la conclusione del programma di investimenti agevolato, e cioè, a seconda dei casi, 24 o 48 mesi dal decreto di concessione provvisoria relativo a tale programma stesso.*

*Per quanto concerne la seconda questione sollevata con il quesito, riguardante i divieti di cui al punto 5.1 lettera d) della circolare n. 900315 del 14/07/2000, si ritiene che ai fini della presentazione, per la medesima unità produttiva, di una nuova domanda riguardante un ulteriore programma successivo ad un "nuovo impianto" agevolato nell'ambito di un PIA Formazione, è necessario che entro la scadenza dei termini per la presentazione della nuova domanda l'impresa abbia presentato la dichiarazione di ultimazione prevista dall'art. 6 comma 10 del regolamento per il solo programma di industrializzazione.*

**D. (Banca dell'Umbria 1462) PIA Formazione.** La circolare ministeriale n. 1167510 del 28 novembre 2001, alla lettera f) del punto 4.2 e alla lettera f) dell'allegato n. 3, stabilisce che per costo interno si intende il costo relativo al personale dipendente dell'impresa, impegnato in qualità di destinatario e/o di docente, determinato sulla base delle retribuzioni lorde dirette (inclusi gli oneri previdenziali e assicurativi a carico dell'impresa), con esclusione di qualunque onere variabile e indiretto. Si chiede se nel concetto di retribuzione lorda diretta vanno ricompresi anche la quota di accantonamento del T.F.R. di ciascun dipendente e l'eventuale tredicesima mensilità.

**R.** *In merito all'elencazione contenuta nei punti della circolare citati nel quesito, si rileva che tale elencazione debba essere intesa come meramente indicativa e non esaustiva per cui sono da includere anche la quota di TFR accantonata e la tredicesima mensilità. Quest'ultima non è un elemento occasionale, costituisce retribuzione a tutti gli effetti ed è assoggettata alle contribuzioni previdenziali e fiscali previste.*

*A tale riguardo, si ritiene che per i programmi del PIA Formazione possa essere adottato il seguente procedimento, in analogia a quello seguito per l'attuazione del Fondo speciale rotativo per l'Innovazione tecnologica (FIT):*

- 1. Per ogni dipendente impiegato nel programma di formazione si prende come base la retribuzione lorda fissa annua, ivi compresa la tredicesima mensilità e l'eventuale superminimo, con esclusione degli elementi non ricorrenti come le ore straordinarie e/o i premi periodici e di produttività. La retribuzione lorda fissa è quella di inizio anno;*
- 2. Si determinano gli oneri di legge o contrattuali per ciascuno di essi. Trattasi dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e la rispettiva quota di T.F.R.;*
- 3. Sommate le voci di cui sopra si determina il "costo effettivo annuo lordo" per ogni dipendente. Dividendo tale costo per il numero di ore lavorative contenute nell'anno per la categoria di appartenenza secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l'impresa, dedotto dal numero delle ore il 5% per assenze dovute a cause varie, si determina il "costo orario" per ciascun dipendente;*
- 4. Infine, per la determinazione della spesa ammissibile relativa al "costo del personale interno", per ogni dipendente si moltiplica il costo orario come sopra determinato per le ore effettivamente partecipate al corso di formazione, risultanti dagli appositi registri opportunamente vidimati dalla banca o da qualunque altro ente autorizzato.*

*Si precisa, infine, che la banca deve acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'impresa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il costo interno calcolato come sopra specificato per ogni singolo dipendente.*